

# Gazzetta ufficiale

## delle

## Comunità europee

13° Anno n. L 176

10 agosto 1970

Edizione in lingua italiana

## Legislazione

---

### Sommario

#### I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

.....

#### II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

##### **Consiglio**

##### 70/386/CEE:

Decisione del Consiglio del 27 luglio 1970 relativa alla conclusione di un Accordo tra la Comunità economica europea e l'India e di un Accordo tra la Comunità economica europea e il Pakistan sul commercio dei prodotti fatti a mano (handicrafts). 1

##### 70/387/CEE:

Direttiva del Consiglio del 27 luglio 1970 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi .... 5

##### 70/388/CEE:

Direttiva del Consiglio del 27 luglio 1970 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al segnalatore acustico dei veicoli a motore ..... 12

##### 70/389/CECA:

Decisione del Consiglio del 27 luglio 1970 relativa alla chiusura dei conti delle spese amministrative della CECA per l'esercizio finanziario 1964/1965 ..... 18

##### 70/390/CECA:

Decisione del Consiglio del 27 luglio 1970 relativa alla chiusura dei conti delle spese amministrative della CECA per l'esercizio finanziario 1965/1966 ..... 20

##### 70/391/CECA:

Decisione del Consiglio del 27 luglio 1970 relativa alla chiusura dei conti delle spese amministrative della CECA per l'esercizio finanziario 1966/1967 ..... 22

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

**CONSIGLIO****DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**del 27 luglio 1970**

**relativa alla conclusione di un Accordo tra la Comunità economica europea e l'India e di un Accordo tra la Comunità economica europea e il Pakistan sul commercio dei prodotti fatti a mano (handicrafts)**

(70/386/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la relazione della Commissione,

considerando che, nel corso dei negoziati commerciali multilaterali del 1964/1967, la Comunità si era impegnata ad avviare negoziati con l'India ed il Pakistan al fine di concludere un accordo soddisfacente sul commercio dei prodotti fatti a mano;

considerando che, in un primo scambio di lettere, la Comunità ha offerto all'India ed al Pakistan l'ammissione al beneficio dei contingenti tariffari aperti il 1<sup>o</sup> settembre 1969 in virtù del regolamento (CEE) n. 1491/69 del Consiglio, del 29 luglio 1969<sup>(1)</sup>, per un certo numero di prodotti fatti a mano (handicrafts);

considerando che il governo del Pakistan ha trasmesso alla Comunità un ulteriore elenco di prodotti fatti a mano chiedendo anche per essi l'ammissione al beneficio del regime dei contingenti tariffari aperti il 1<sup>o</sup> settembre 1969 e che il governo dell'India ha chiesto di poter beneficiare degli stessi vantaggi;

considerando che la Comunità, dopo aver esaminato le domande dell'India e del Pakistan, ha ritenuto che alcuni prodotti possono essere ammessi al beneficio dei contingenti tariffari in questione,

DECIDE:

*Articolo 1*

Sotto forma di uno scambio di lettere i cui testi sono allegati alla presente decisione, sono conclusi, a nome della Comunità economica europea, un Accordo supplementare con l'India e un Accordo supplementare col Pakistan sul commercio dei prodotti fatti a mano.

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 187 del 31. 7. 1969, pag. 1.

*Articolo 2*

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare gli Accordi citati ed a conferirle i poteri necessari per impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1970.

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*  
W. ARENDT

---

*ALLEGATO***Scambio di lettere con l'India**

Sua Eccellenza  
Signor Swaminathan  
Ambasciatore straordinario  
e plenipotenziario  
Presidente della delegazione  
dell'India  
Bruxelles

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di riferirmi alla domanda con la quale il Suo governo ha chiesto alla Comunità di estendere a diversi altri prodotti il beneficio del contingente tariffario aperto il 1° settembre 1969 per una serie di prodotti fatti a mano (handicrafts).

Dopo un esame approfondito di tale domanda, ho l'onore di comunicarLe che la Comunità economica europea è disposta ad ammettere al beneficio del contingente tariffario aperto il 1° settembre 1969 anche i prodotti specificati nell'allegato elenco.

La prego di gradire, signor Ambasciatore, i sensi della mia alta considerazione.

*A nome del Consiglio delle Comunità europee*

---

Signore, . . .

mi prego accusare ricevuta della Sua lettera del . . . . ., redatta come segue:

« Ho l'onore di riferirmi alla domanda con la quale il Suo Governo ha chiesto alla Comunità di estendere a diversi altri prodotti il beneficio del contingente tariffario aperto il 1° settembre 1969 per una serie di prodotti fatti a mano (handicrafts).

Dopo un esame approfondito di tale domanda, ho l'onore di comunicarLe che la Comunità economica europea è disposta ad ammettere al beneficio del contingente tariffario aperto il 1° settembre 1969 anche i prodotti specificati nell'allegato elenco. »

Ho l'onore di comunicarLe l'accordo del governo indiano al riguardo.

La prego di gradire, Signore . . . , i sensi della mia alta considerazione.

T. SWAMINATHAN  
*Presidente della delegazione dell'India*

---

## Elenco supplementare dei prodotti fatti a mano (« handicrafts »)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili
ex 66.02	Bastoni (compresi i bastoni per alpinisti e i bastoni-sedile), fruste, frustini e simili
68.02	Lavori di pietra da taglio o da costruzione, eccettuati quelli della voce 68.01 e quelli del Capitolo 69; cubi e tessere per mosaici: A. Lavori di pietra da taglio o da costruzione: ex IV. scolpiti
ex 74.19	Altri lavori in rame
95.01	Tartaruga lavorata (compresi i lavori): ex B. altri
95.02	Madreperla lavorata (compresi i lavori): ex B. altri
95.04	Osso lavorato (compresi i lavori): ex B. altri
95.06	Materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri ecc.) lavorati (compresi i lavori): ex B. altri
95.07	Schiuma di mare od ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, giavazzo e materie minerali simili al giavazzo, lavorati (compresi i lavori): ex B. altri
97.02	Bambole di ogni specie: ex A. Bambole (vestite o no) — bambole decorative vestite in un modo folcloristico caratteristico del paese di origine

## Scambio di lettere con il Pakistan

Sua Eccellenza

Signor Riaz Piracha

Ambasciatore straordinario  
plenipotenziario

Presidente della delegazione del  
Pakistan

Bruxelles

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di riferirmi alla domanda del 25 luglio 1969, con la quale il Suo Governo ha chiesto alla Comunità di estendere a diversi altri prodotti il beneficio del contingente tariffario aperto il 1° settembre 1969 per una serie di prodotti fatti a mano (handicrafts).

Dopo un esame approfondito di tale domanda, ho l'onore di comunicarle che la Comunità economica europea è disposta ad ammettere al beneficio del contingente tariffario aperto il 1° settembre 1969 anche i prodotti specificati nell'allegato elenco.

La prego di gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia alta considerazione.

*A nome del Consiglio delle Comunità europee*

Signore . . . ,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera del . . . . ., redatta come segue:

« Ho l'onore di riferirmi alla domanda del 25 luglio 1969, con la quale il Suo governo ha chiesto alla Comunità di estendere a diversi altri prodotti il beneficio del contingente tariffario aperto il 1° settembre 1969 per una serie di prodotti fatti a mano (handicrafts).

Dopo un esame approfondito di tale domanda, ho l'onore di comunicarLe che la Comunità economica europea è disposta ad ammettere al beneficio del contingente tariffario aperto il 1° settembre 1969 anche i prodotti specificati nell'allegato elenco.»

Ho l'onore di comunicarLe l'accordo del governo pakistano al riguardo.

La prego di gradire, Signore . . . , i sensi della mia alta considerazione.

R. PIRACHA

*Presidente della delegazione del Pakistan*

**Elenco supplementare dei prodotti fatti a mano (« handicrafts »)**

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili
ex 66.02	Bastoni (compresi i bastoni per alpinisti e i bastoni-sedile), fruste, frustini e simili
68.02	Lavori di pietra da taglio o da costruzione, eccettuati quelli della voce 68.01 e quelli del Capitolo 69; cubi e tessere per mosaici: A. Lavori di pietra da taglio o da costruzione: ex IV. scolpiti
ex 74.19	Altri lavori in rame
95.01	Tartaruga lavorata (compresi i lavori): ex B. altri
95.02	Madreperla lavorata (compresi i lavori): ex B. altri
95.04	Osso lavorato (compresi i lavori): ex B. altri
95.06	Materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri ecc.) lavorati (compresi i lavori): ex B. altri
95.07	Schiuma di mare od ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, giavazzo e materie minerali simili al giavazzo, lavorati (compresi i lavori): ex B. altri
97.02	Bambole di ogni specie: ex A. Bambole (vestite o no) — bambole decorative vestite in un modo folcloristico caratteristico del paese di origine

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1970

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(70/387/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono, tra l'altro, le porte;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati, segnatamente al fine di permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi <sup>(1)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Ai sensi della presente direttiva, s'intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima di costruzione superiore ai 25 km/h, nonché i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli per il trasporto collettivo, dei veicoli che si spostano su rotaie, delle trattrici e macchine agricole e delle macchine operatrici.

*Articolo 2*

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti le porte, se esse rispondono alle prescrizioni di cui agli allegati.

*Articolo 3*

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate a norma della procedura prevista all'articolo 13 della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

---

(1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

*Articolo 4*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1970.

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*  
W. ARENDT

---

*ALLEGATO I*

- 1 OSSERVAZIONI GENERALI
  - 1.1 I veicoli devono essere ideati in modo da garantire la massima sicurezza nella salita e nella discesa.
  - 1.2 Le porte, le entrate e le uscite devono poter essere usate comodamente e non presentare pericoli.
  - 1.3 Le porte e i loro dispositivi di chiusura devono essere progettati in guisa tale che nella chiusura si evitino rumori molesti.
  - 1.4 I dispositivi per la chiusura delle porte devono essere tali da rendere impossibile l'apertura involontaria delle porte stesse.
2. SERRATURE E CERNIERE (Prescrizioni di costruzione e di montaggio)
  - 2.1 Le cerniere delle porte laterali girevoli, ad eccezione delle porte a libro, applicate ai lati del veicolo devono essere fissate verso l'avanti nel senso di marcia. Nel caso di porte a due battenti, la presente prescrizione vale per il battente che si apre per primo: l'altro battente deve poter essere bloccato.
  - 2.2 Le serrature e cerniere delle porte laterali delle autovetture private <sup>(1)</sup> devono soddisfare le condizioni dell'allegato II.
- 3 PEDANE (Prescrizioni di costruzione e di montaggio)
  - 3.1 Se, all'accesso del veicolo, il pavimento è situato a più di 700 millimetri dal suolo, il veicolo deve essere dotato di una o più pedane. La pedana, o la pedana inferiore se ne esistono più d'una, non deve essere situata a più di 700 millimetri dal suolo, e deve essere costruita in guisa tale da prevenire il rischio di sdrucciolamento. Il mozzo, il cerchione e le altre parti della ruota non sono considerati pedane ai sensi della presente direttiva, a meno che ragioni costruttive o d'impiego si oppongano all'installazione di pedane in altre parti del veicolo.

---

<sup>(1)</sup> Categoria M1 a norma della classificazione internazionale prevista nella direttiva del Consiglio di cui all'articolo 3 nota (b) dell'allegato I.

## ALLEGATO II

**PRESCRIZIONI DI COSTRUZIONE E DI MONTAGGIO E PROVE DI RESISTENZA DELLE SERRATURE E CERNIERE DELLE PORTE LATERALI UTILIZZATE PER LA DISCESA DALLE AUTOVETTURE PRIVATE****1. GENERALITÀ**

- 1.1 Le serrature e le cerniere devono essere ideate, costruite e montate in modo tale che, in normali condizioni d'impiego, il veicolo possa ottemperare alle prescrizioni della presente direttiva.
- 1.2 Ogni serratura comporta una posizione di chiusura intermedia ed una posizione di chiusura totale.

**2. DATI E PARTITE DI SERRATURE E DI CERNIERE CHE IL COSTRUTTORE O IL SUO MANDATARIO DEVONO PRESENTARE**

Il costruttore o il suo mandatario devono presentare i seguenti dati e le seguenti partite di serrature e di cerniere:

- 2.1 Disegni delle porte e delle relative serrature e cerniere, in scala adeguata e sufficientemente dettagliati;
- 2.2 descrizione tecnica delle serrature e delle cerniere;
- 2.3 una partita di cinque serie di cerniere per porta. Tuttavia, quando le stesse serie sono utilizzate per più porte, basta presentare una partita di queste serie. Non sono considerate serie differenti quelle che si distinguono fra di loro per il solo fatto di essere ideate per il montaggio a sinistra o a destra;
- 2.4 una partita di cinque serrature complete, compreso il meccanismo di comando, per porta. Tuttavia, quando le stesse serrature complete sono utilizzate per più porte, basta presentare una partita di queste serrature. Non sono considerate serrature differenti quelle che si distinguono fra di loro per il solo fatto di essere ideate per il montaggio a sinistra o a destra.

**3. PRESCRIZIONI DI COSTRUZIONE****3.1. Serrature****3.1.1 *Carico longitudinale***

L'unità della serratura e della bocchetta deve poter sopportare un carico longitudinale di 453 kgf (444 daN), quando la serratura si trova nella posizione di chiusura intermedia; di 1134 kgf (1111 daN), quando la serratura si trova nella posizione di chiusura totale (v. figura 2).

**3.1.2 *Carico trasversale***

L'unità della serratura e della bocchetta deve poter sopportare un carico trasversale di 453 kgf (444 daN), quando la serratura si trova nella posizione di chiusura intermedia; di 907 kgf (889 daN), quando la serratura si trova nella posizione di chiusura totale (v. figura 3).

**3.1.3 *Resistenza agli effetti inerziali***

La serratura deve restare nella posizione di chiusura totale quando viene impressa nei due sensi all'unità della serratura, compreso il relativo meccanismo di comando, un'accelerazione longitudinale o un'accelerazione trasversale di 30 g.

**3.2 Cerniere**

- 3.2.1 Ogni dispositivo di cerniera deve poter sostenere la porta e resistere ad un carico longitudinale di 1134 kgf (1111 daN) e ad un carico trasversale di 907 kgf (889 daN) nei due sensi.

**4. PRESCRIZIONI PER LA PROVA DI RESISTENZA DELLE SERRATURE E DELLE CERNIERE DELLE PORTE**

Il controllo per accertare l'osservanza delle prescrizioni di cui ai punti 3.1 e 3.2 è effettuato conformemente alle seguenti prescrizioni.

- 4.1 **Installazione, procedimento ed apparecchiatura di prova a carichi statici**
- 4.1.1.1 **per cerniere**
- 4.1.1.1.1 Le prove sono condotte utilizzando elementi rigidi che riproducono le condizioni geometriche di montaggio della porta completamente chiusa sul veicolo.
- 4.1.1.1.2 Su questa attrezzatura, ad eguale distanza tra le cerniere, si imprime,
- 4.1.1.1.2.1 il carico longitudinale prescritto, perpendicolare all'asse dei perni delle cerniere, esercitato su un piano che passa da detto asse,
- 4.1.1.1.2.2 il carico trasversale prescritto, perpendicolare al piano definito dal carico longitudinale e dall'asse dei perni ed esercitato su un piano che passa da detto asse.
- 4.1.1.1.3 Per ogni prova si utilizza una nuova serie di cerniere.
- 4.1.1.1.4 Nella figura 1 è riportato un esempio di montaggio di prova.
- 4.1.1.2 **per serrature**
- 4.1.1.2.1 Le prove sono condotte utilizzando elementi rigidi che riproducono il montaggio di due elementi della serratura (corpo e bocchetta) sul veicolo.
- 4.1.1.2.2 Su questa attrezzatura si imprime il carico prescritto in modo che esso non provochi momenti di flessione sulla serratura. Inoltre si imprime un carico trasversale di 90,7 kgf (88,9 daN) volto a far divergere la serratura dalla bocchetta nel senso dell'apertura della portiera.
- 4.1.1.2.3 Nelle figure 2 e 3 sono riportati esempi di un montaggio di prova.
- 4.1.2 **Procedimento e apparecchiature di prova**
- Le attrezzature di cui ai punti 4.1.1.1 e 4.1.1.2 sono montate su un apparecchio di trazione, di capacità minima di 1.500 kgf (1.470 daN). Con una velocità di divaricazione dei dispositivi di ritenuta non superiore a 5 mm/min, si devono imprimere carichi gradualmente crescenti fino a raggiungere i valori di cui ai punti 3.1 e 3.2.
- 4.2 **Procedimento per la determinazione della resistenza delle serrature alle accelerazioni**
- 4.2.1 Si determina dinamicamente o analiticamente (v. figura 4) la resistenza all'apertura nei due sensi, sotto un carico inerziale di 30 g nel senso longitudinale e trasversale, ricondotto nei due casi al comando d'apertura nel senso dell'azionamento, escludendo:
- 4.2.1.1 le forze d'attrito,
- 4.2.1.2 le componenti dell'accelerazione del peso che tende a mantenere chiusa la serratura.
- 4.2.2 Gli eventuali dispositivi di bloccaggio della serratura non devono essere inseriti.
- 4.3 **Metodi di collaudo equivalenti**
- 4.3.1 Sono ammessi metodi di prova equivalenti non distruttivi a condizione che si possano ottenere i risultati di cui ai punti 4.1.2 e 4.2, o integralmente mediante la prova sostitutiva o mediante calcolo basato sui risultati della prova sostitutiva. Se si segue un metodo diverso da quello descritto ai punti 4.1.2 e 4.2, l'equivalenza deve essere dimostrata.

Cerniera di porta — Dispositivo di prova per il carico statico (carico trasversale)




FIG. 1

Serratura di porte — Attrezzatura di prova sotto carico statico (carico longitudinale)




FIG. 2

Serratura di porte — Attrezzatura di prova sotto carico statico (carico trasversale)




FIG. 3

## Resistenza agli effetti inerziali — Esempio di calcolo




FIG. 4

Dato:

Sistema di serratura di porta sottoposto a una decelerazione di 30 g

$$F = M_a = \frac{W}{g} a = \frac{W}{g} 30 \text{ g} = 30 W$$

$$F_1 = W_1 \times 30 = \text{Carico medio della molla del pulsante} = (0,016 \text{ kg} \times 30) = 0,454 \text{ kg} = 0,036 \text{ kg}$$

$$F_2 = W_2 \times 30 = 0,023 \text{ kg} \times 30 = 0,68 \text{ kg}$$

$$F_3 = \frac{W_3}{2} \times 30 = \frac{0,012 \text{ kg}}{2} \times 30 = 0,184 \text{ kg}$$

$$\Sigma M_o = F_1 \times d_1 + F_2 \times d_2 - F_3 \times d_3 = 0,036 \text{ kg} \times 31,5 \text{ mm} + 0,68 \text{ kg} \times 10,67 \text{ mm} - 0,184 \text{ kg} \times 4,83 \text{ mm} = 7,51 \text{ mm-kg}$$

$$F_5 = \frac{M_o}{d_4} = \frac{7,51}{31,5} = 0,238 \text{ kg}$$

$$F_6 = W_4 \times 30 = 0,042 \times 30 = 1,265 \text{ kg}$$

$$\Sigma M_p = \text{Carico della molla del catenaccio} = (F_5 d_5 + F_6 d_6) = 45,62 \text{ mm-kg} - (0,238 \times 37,59 + 1,265 \times 1,9) = 45,62 \text{ mm-kg} - 11,36 \text{ mm-kg} = 34,26 \text{ mm-kg}$$

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1970

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al segnalatore acustico dei veicoli a motore

(70/388/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono tra l'altro i segnalatori acustici;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati, segnatamente al fine di permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi <sup>(1)</sup>;

considerando che una regolamentazione in materia di segnalatori acustici comporta non soltanto prescrizioni relative al montaggio sui veicoli, ma anche la costruzione di questi dispositivi;

considerando che, nell'ambito di una procedura di omologazione armonizzata relativa ai segnalatori acustici, ogni Stato membro ha la possibilità di constatare l'osservanza delle prescrizioni comuni di costruzione e di collaudo e d'informare gli altri Stati membri della constatazione fatta tramite invio di una copia della scheda di omologazione compilata per ogni tipo di segnalatore acustico; che l'apposizione di un marchio di omologazione CEE su tutti i dispositivi fabbricati in

conformità del tipo omologati rende inutile il controllo tecnico di tali dispositivi negli altri Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

1. Ogni Stato membro omologa qualunque tipo di segnalatore acustico se esso è conforme alle prescrizioni di costruzione e di collaudo di cui all'allegato I, punto 1.

2. Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione adotta le misure necessarie per sorvegliare, ove occorra, la conformità della fabbricazione al tipo omologato, se necessario in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri. Tale sorveglianza si limita a sondaggi.

*Articolo 2*

Gli Stati membri rilasciano al fabbricante o al suo mandatario un marchio di omologazione CEE conforme al modello previsto nell'allegato I, punto 1.4, per ogni tipo di segnalatore acustico da essi omologato a norma dell'articolo 1.

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili per impedire l'utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra i segnalatori acustici di un tipo omologato a norma dell'articolo 1 ed altri dispositivi.

*Articolo 3*

1. Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione di segnalatori acustici per motivi concernenti la costruzione o il funzionamento, se questi recano il marchio di omologazione CEE.

2. Tuttavia questa disposizione non fa ostacolo a che uno Stato membro adotti tali misure per i segnalatori acustici recanti il marchio d'omologazione CEE che, sistematicamente, non siano conformi al prototipo omologato.

<sup>(1)</sup> GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

Questo Stato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate, precisando i motivi della decisione. Sono altresì di applicazione le disposizioni dell'articolo 5.

Ai sensi del primo comma, viene meno la conformità con il prototipo omologato quando non sono rispettati i valori limite di cui al punto 1.2.1.6 dell'allegato I.

#### *Articolo 4*

Entro il termine di un mese le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione compilate per ogni tipo di segnalatore acustico che esse omologano o rifiutano di omologare.

#### *Articolo 5*

1. Se lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE costata la non conformità di diversi segnalatori acustici muniti dello stesso marchio di omologazione al tipo che ha omologato, esso adotta i provvedimenti necessari onde garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato. Le autorità competenti di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri delle misure adottate, che possono giungere, se del caso, fino alla revoca dell'omologazione CEE. Dette autorità adottano le stesse disposizioni se vengono informate dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell'esistenza di una tale mancanza di conformità.

2. Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente, entro un mese, della revoca di una omologazione CEE accordata, come pure dei motivi di tale misura.

3. Qualora lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE contesti la mancanza di conformità di cui è stato informato, gli Stati membri interessati faranno in modo di comporre la controversia. La Commissione è tenuta informata. Essa procede, ove necessario, alle opportune consultazioni al fine di pervenire ad una soluzione.

#### *Articolo 6*

Ogni decisione di rifiuto o revoca di omologazione o divieto di commercializzazione o d'uso presa in base alle disposizioni adottate per l'attuazione della presente direttiva è motivata in maniera precisa. Essa viene notificata all'interessato con l'indicazione delle vie di ricorso aperte dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e del termine entro il quale tali ricorsi possono essere presentati.

#### *Articolo 7*

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti il segnalatore acustico, se questo reca il marchio d'omologazione CEE ed è montato in conformità delle prescrizioni di cui all'allegato I, punto 2.

#### *Articolo 8*

Ai sensi della presente direttiva, s'intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima di costruzione superiore ai 25 km/h, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, delle trattrici e macchine agricole e delle macchine operatrici.

#### *Articolo 9*

Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati I e II sono adottate a norma della procedura prevista all'articolo 13 della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

#### *Articolo 10*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

#### *Articolo 11*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

W. ARENDT

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1970.


## ALLEGATO I

1. OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI SEGNALATORE ACUSTICO
  - 1.1 Il suono emesso dal segnalatore dev'essere continuativo
  - 1.2 Il segnalatore deve possedere determinate caratteristiche acustiche (ripartizione spettrale dell'energia acustica, livello di pressione sonora) e meccaniche, in modo da superare, nell'ordine, i seguenti collaudi:
    - 1.2.1 *Misure del livello sonoro*
      - 1.2.1.1 Il segnalatore è collaudato in condizioni di campo libero <sup>(1)</sup> e sufficientemente silenzioso (rumore ambientale e rumore del vento inferiori di almeno 10 dB (A) al rumore da misurare) oppure in una camera acusticamente isolata; il microfono dell'apparecchio di misura dovrà essere posto nella direzione in cui il livello sonoro soggettivo raggiunge il massimo a 2 m di distanza dalla faccia anteriore del segnalatore; il microfono ed il segnalatore dovranno essere a 1,20 m di altezza dal suolo.
      - 1.2.1.2 Le misure sono effettuate sulla base della curva di ponderazione A delle norme CEI (Commissione elettrotecnica internazionale), impiegando fonometri conformi al tipo descritto nella pubblicazione n. 179, prima edizione (1965), della Commissione elettrotecnica internazionale.
      - 1.2.1.3 Il segnalatore è alimentato, secondo i casi, a tensioni di 6,5 oppure 13 oppure 26 volts misurati all'uscita della fonte di energia elettrica, corrispondenti rispettivamente a tensioni nominali di 6, 12 oppure 24 volts.
      - 1.2.1.4 La resistenza della linea, ivi compresa la resistenza dei terminali e dei contatti, deve essere la seguente:

0,05 ohm per una tensione nominale di 6 volts  
0,10 ohm per una tensione nominale di 12 volts  
0,20 ohm per una tensione nominale di 24 volts.
      - 1.2.1.5 Il segnalatore è rigidamente montato, mediante il pezzo od i pezzi previsti dal fabbricante, su un supporto avente una massa almeno 10 volte maggiore di quella del segnalatore stesso, comunque non inferiore a 15 kg.
      - 1.2.1.6 Nelle condizioni suddette, il livello soggettivo di pressione sonora dev'essere compreso fra 118 dB (A) e 105 dB (A).
      - 1.2.1.7 L'intervallo fra il momento dell'azionamento e il momento in cui il suono raggiunge il valore minimo prescritto dal punto 1.2.1.6 di cui sopra non dev'essere superiore a 2/10 di secondo, misurato alla temperatura ambiente di  $20 \pm 5^{\circ}$  C. Tale prescrizione vale in particolare per i segnalatori a funzionamento pneumatico o elettropneumatico.
      - 1.2.1.8 I segnalatori a funzionamento pneumatico o elettropneumatico devono fornire, alle condizioni di alimentazione stabilite per essi dai fabbricanti, le stesse prestazioni acustiche prescritte per i segnalatori acustici azionati elettricamente.
    - 1.2.2 *Prove di resistenza*
      - 1.2.2.1 Il segnalatore dev'essere alimentato alla tensione nominale di cui al punto 1.2.1.3 e con la resistenza di linea di cui al punto 1.2.1.4 ed azionato 50.000 volte con la frequenza di 1 secondo di funzionamento seguito da 4 secondi di arresto. Durante il collaudo, l'apparecchio viene investito da una corrente d'aria della velocità di circa 10 m/sec.

<sup>(1)</sup> La zona scelta può essere costituita, ad esempio, da uno spazio aperto di 50 m di raggio, la cui parte centrale, per un raggio di almeno 20 m, dev'essere praticamente orizzontale e rivestita in cemento, asfalto o materiali analoghi e non dev'essere ricoperta di neve farinosa, di erbe alte, di terreno mobile o di cenere. Le misure sono effettuate con tempo sereno. In prossimità del segnalatore acustico o del microfono non devono trovarsi altre persone all'infuori dell'osservatore incaricato della lettura dell'apparecchio, perché la presenza di spettatori nei pressi può influenzare sensibilmente le letture stesse. Nella lettura non è tenuto conto di punte che sembrino non essere in rapporto con le caratteristiche del livello sonoro generale.

- 1.2.2.2 Se la prova è effettuata all'interno di una camera acusticamente isolata, questa deve possedere una cubatura sufficiente da permettere, in condizioni normali, l'eliminazione del calore emesso dal segnalatore durante la prova di resistenza.
- 1.2.2.3 La temperatura ambiente nella sala del collaudo deve essere compresa tra + 15 e + 30° C.
- 1.2.2.4 Se, dopo 25.000 azionamenti, le caratteristiche del livello sonoro hanno subito una variazione rispetto alle caratteristiche dell'apparecchio prima del collaudo, si può procedere ad una regolazione dello stesso. Dopo 50.000 azionamenti, il segnalatore deve superare, eventualmente dopo una nuova regolazione, la prova prescritta al punto 1.2.1.
- 1.2.3 *Collaudo acustico*
- 1.2.3.1 Lo spettro acustico del suono emesso dall'apparecchio deve presentare, nella banda da 1.800 a 3.550 Hz, alla distanza di 2 m dall'apparecchio, un livello di pressione sonora superiore al livello di pressione sonora di ogni componente di frequenza superiore a 3.550 Hz, ed in ogni caso uguale o superiore a 105 dB (A).
- 1.2.3.2 Le suindicate caratteristiche debbono essere riscontrate su un segnalatore che sia stato sottoposto alla prova descritta al punto 1.2.2 ed alimentato a tensioni di alimentazione variabile dal 115 % al 95 % della sua tensione nominale.
- 1.2.3.3 La tensione effettiva è quella fissata al punto 1.2.1.
- 1.2.3.4 La resistenza della linea, ivi compresa la resistenza dei terminali e dei contatti, è quella fissata al punto 1.2.1.
- 1.2.3.5 Il segnalatore sottoposto al collaudo ed il microfono sono posti alla stessa altezza; il microfono dovrà trovarsi davanti alla faccia anteriore del segnalatore nella direzione in cui il livello sonoro soggettivo raggiunge il massimo.
- 1.2.3.6 Il segnalatore è rigidamente montato, mediante il pezzo od i pezzi previsti dal fabbricante, su un supporto avente una massa almeno dieci volte maggiore di quella del segnalatore stesso, comunque non inferiore a 30 kg.
- 1.2.3.7 La prova suddetta è effettuata in una camera acusticamente isolata.
- 1.3 **Prove di omologazione**
- 1.3.1 Le prove di omologazione sono effettuate su due campioni per ogni tipo che il fabbricante presenta all'omologazione; i due campioni sono sottoposti a tutte le prove e devono essere conformi alle prescrizioni tecniche del presente allegato.
- 1.4 **Marchio di omologazione**
- 1.4.1 Il marchio di omologazione è costituito da un rettangolo all'interno del quale si trova la lettera « e » minuscola seguita dal numero distintivo del paese che ha concesso l'omologazione (1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 6 per il Belgio e 12 per il Lussemburgo) e da un numero di omologazioni corrispondente al numero della scheda di omologazione del prototipo, posto in prossimità del rettangolo in una posizione qualsiasi rispetto ad esso.
- 1.4.2 Il marchio di omologazione (simbolo e numero) è apposto sulla parte essenziale del segnalatore acustico in modo da essere ben visibile dall'esterno quando il segnalatore è montato sul veicolo.
- 1.4.3 I diversi marchi devono essere ben leggibili ed indelebili.
- 1.4.4 Le dimensioni del marchio di omologazione riprodotto qui di seguito sono date in millimetri; tali dimensioni costituiscono dei minimi. I rapporti fra di esse devono essere rispettati.



(<sup>1</sup>) Le cifre indicate sullo schema sono date unicamente a titolo esemplificativo.

## 2. CARATTERISTICHE DEL SEGNALE MONTATO SUL VEICOLO

### 2.1 Collaudo acustico

All'atto dell'omologazione di un tipo di veicolo, il controllo delle caratteristiche del segnalatore montato su di esso è effettuato nella maniera seguente:

- 2.1.1 Il livello di pressione sonora dell'apparecchio montato sul veicolo è misurato ad una distanza di 7 m davanti al veicolo stesso; quest'ultimo è posto a motore spento su un terreno libero da ostacoli e quanto più levigato possibile. La tensione effettiva deve essere quella fissata al punto 1.2.1.
- 2.1.2 Le misure sono effettuate sulla base della curva di ponderazione A delle norme CEI (Commissione elettrotecnica internazionale).
- 2.1.3 Il livello massimo di pressione sonora è ricercato in un settore compreso fra 0,5 e 1,5 m di altezza dal suolo.
- 2.1.4 Il massimo trovato deve essere superiore o uguale a 93 dB (A).

## ALLEGATO II

## SCHEDA DI OMOLOGAZIONE

Nome dell'amministrazione competente

Comunicazione concernente l'omologazione, il rifiuto oppure il ritiro dell'omologazione di un tipo di segnalatore acustico

\_\_\_\_\_  
 .....  
 \_\_\_\_\_  
 .....

N. di omologazione .....

1. Marchio di fabbrica o di commercio .....
2. Tipo (segnalatore elettropneumatico, segnalatore elettromagnetico con disco risonatore, tromba elettromagnetica, ecc.) .....
3. Nome e indirizzo del fabbricante .....
4. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del fabbricante .....
5. Tensione/i di alimentazione ..... volts
6. Frequenza/e nominale/i/Pressione nominale di funzionamento <sup>(1)</sup> .....  
 ..... Hz/kg/cm<sup>2</sup> <sup>(1)</sup>
7. Presentato all'omologazione il .....
8. Laboratorio di collaudo .....
9. Data e numero del verbale del laboratorio .....
10. Data dell'omologazione/del rifiuto/del ritiro <sup>(1)</sup> .....
11. Luogo .....
12. Data .....
13. Alla presente scheda è allegata la seguente documentazione tecnica con il numero di omologazione indicato qui di seguito: .....  
 disegni, schemi e piani del segnalatore.
14. Eventuali osservazioni .....

.....  
 firma

\_\_\_\_\_  
<sup>(1)</sup> Cancellare la menzione inutile.

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1970

relativa alla chiusura dei conti delle spese amministrative della CECA per l'esercizio finanziario 1964/1965

(70/389/CECA)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'articolo 78 del trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto lo stato di previsione generale e lo stato di previsione generale rettificativo delle spese amministrative della Comunità europea del carbone e dell'acciaio per l'esercizio finanziario 1964/1965,

viste le decisioni della Commissione dei Presidenti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio relative agli storni di crediti autorizzati per le istituzioni della Comunità,

viste le decisioni della Commissione dei Presidenti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio relative al riporto sull'esercizio 1965/1966 di taluni crediti non impiegati al termine dell'esercizio 1964/1965, stanziati con lo stato di previsione generale delle spese amministrative della Comunità,

vista la relazione del revisore dei conti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio sull'esercizio finanziario 1964/1965 della CECA e sull'esercizio 1964 delle istituzioni comuni,

DECIDE:

- a) di stabilire a 16.850.805,99 <sup>(1)</sup> unità di conto AME l'importo totale delle spese amministrative nette delle istituzioni della Comunità europea del carbone e dell'acciaio per l'esercizio 1964/1965; detto importo si ripartisce come segue:

	U. C.
Alta Autorità	13.289.246,67
Parlamento europeo (quota a carico della CECA)	1.687.016,56
Consigli (quota a carico della CECA)	1.456.643,52
Corte di giustizia (quota a carico della CECA)	417.899,24
	<hr/>
Totale	16.850.805,99
	<hr/> <hr/>

- b) — di riportare sull'esercizio 1965/1966 549.193,94 unità di conto di crediti non impiegati al termine dell'esercizio finanziario 1964/1965, stanziati nello stato di previsione delle spese amministrative dell'Alta Autorità,

<sup>(1)</sup> Spese pagate con i crediti dell'esercizio nonché con i crediti riportati dall'esercizio precedente, dedotte le entrate amministrative dell'esercizio.

- di riportare sull'esercizio 1965 295.107,62 unità di conto di crediti non impiegati al termine dell'esercizio finanziario 1964, stanziati nel bilancio del Parlamento europeo,
  - di riportare sull'esercizio 1965 333.744 unità di conto di crediti non impiegati al termine dell'esercizio finanziario 1964, stanziati nel bilancio dei Consigli,
  - di riportare sull'esercizio 1965 16.323 unità di conto di crediti non impiegati al termine dell'esercizio finanziario 1964 stanziati nel bilancio della Corte di giustizia,
- c) — di annullare, per l'esercizio 1964/1965, sugli stanziamenti approvati per l'Alta Autorità, 958.699,73 unità di conto di crediti non impiegati al termine dell'esercizio,
- di annullare, per l'esercizio 1964, sugli stanziamenti approvati per il Parlamento europeo, 520.969,39 unità di conto di crediti non impiegati al termine dell'esercizio,
  - di annullare, per l'esercizio 1964, sugli stanziamenti approvati per i Consigli 785.936 unità di conto di crediti non impiegati al termine dell'esercizio,
  - di annullare, per l'esercizio 1964, sugli stanziamenti approvati per la Corte di giustizia, 87.032,70 unità di conto di crediti non impiegati al termine dell'esercizio.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1970.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

W. ARENDT

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1970

relativa alla chiusura dei conti delle spese amministrative della CECA per l'esercizio finanziario 1965/1966

(70/390/CECA)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'articolo 78 del trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto lo stato di previsione generale delle spese amministrative della Comunità europea del carbone e dell'acciaio per l'esercizio finanziario 1965/1966,

viste le decisioni della Commissione dei Presidenti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio relative agli storni di crediti autorizzati per le istituzioni della Comunità,

viste le decisioni della Commissione dei Presidenti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio relative al riporto sull'esercizio 1966/1967 di taluni crediti non impiegati al termine dell'esercizio 1965/1966, stanziati con lo Stato di previsione generale delle spese amministrative della Comunità,

vista la relazione del revisore dei conti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio sull'esercizio finanziario 1965/1966, della CECA e sull'esercizio 1965 delle istituzioni comuni,

DECIDE:

- a) di stabilire a 18.351.704,49 <sup>(1)</sup> unità di conto AME l'importo totale delle spese amministrative nette delle istituzioni della Comunità europea del carbone e dell'acciaio per l'esercizio 1965/1966; detto importo si ripartisce come segue:

	U. C.
Alta Autorità	14.693.155,36
Parlamento europeo (quota a carico della CECA)	1.793,519,15
Consigli (quota a carico della CECA)	1.440.835,68
Corte di giustizia (quota a carico della CECA)	424.194,30
	<hr/>
Totale	18.351.704,49
	<hr/> <hr/>

- b) — di riportare sull'esercizio 1966/1967 700.066,72 unità di conto di crediti non impiegati al termine dell'esercizio finanziario, stanziati nello stato di previsione delle spese amministrative dell'alta Autorità,

<sup>(1)</sup> Spese pagate con i crediti dell'esercizio nonché con i crediti riportati dall'esercizio precedente, dedotte le entrate amministrative dell'esercizio.

- di riportare sull'esercizio 1966 270.805,03 unità di conto di crediti non impiegati al termine dell'esercizio finanziario 1965, stanziati nel bilancio del Parlamento europeo,
  - di riportare sull'esercizio 1966 255.220,46 unità di conto di crediti non impiegati al termine dell'esercizio finanziario 1965, stanziati nel bilancio dei Consigli,
  - di riportare sull'esercizio 1966 26.039 unità di conto di crediti non impiegati al termine dell'esercizio finanziario 1965, stanziati nel bilancio della Corte di giustizia,
- c) — di annullare, per l'esercizio 1965/1966, sugli stanziamenti approvati per l'Alta Autorità, 1.220.875,61 unità di conto di crediti non impiegati al termine dell'esercizio,
- di annullare, per l'esercizio 1965, sugli stanziamenti approvati per il Parlamento europeo, 466.807,22 unità di conto di crediti non impiegati al termine dell'esercizio,
  - di annullare, per l'esercizio 1965, sugli stanziamenti approvati per i Consigli, 68.779,42 unità di conto di crediti non impiegati al termine dell'esercizio,
  - di annullare, per l'esercizio 1965, sugli stanziamenti approvati per la Corte di giustizia, 74.546,70 unità di conto di crediti non impiegati al termine dell'esercizio.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1970.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

W. ARENDT

---

**DECISIONE DEL CONSIGLIO  
del 27 luglio 1970**

**relativa alla chiusura dei conti delle spese amministrative della CECA per l'esercizio finanziario 1966/1967**

(70/391/CECA)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'articolo 78 del trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto lo stato di previsione generale delle spese amministrative della Comunità per l'esercizio finanziario 1966/1967,

visto lo stato di previsione complementare dell'Alta Autorità per l'esercizio finanziario 1966/1967,

visto lo stato di previsione supplementare del Parlamento europeo per l'esercizio finanziario 1966,

viste le decisioni della Commissione dei Presidenti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio relative agli storni di crediti autorizzati per le istituzioni delle Comunità,

viste le decisioni della Commissione dei Presidenti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio relative al riporto sull'esercizio 1967, di taluni crediti non impiegati al termine dell'esercizio 1966, stanziati nei bilanci del Parlamento europeo, dei Consigli e della Corte di giustizia,

vista la relazione del revisore dei conti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio relativa all'esercizio finanziario 1966/1967 e all'esercizio 1966 delle istituzioni comuni,

DECIDE:

- a) di stabilire a 19.810.080,16 <sup>(1)</sup> unità di conto AME l'importo totale delle spese amministrative nette delle istituzioni della Comunità europea del carbone e dell'acciaio per l'esercizio 1966/1967; detto importo si ripartisce come segue:

	U. C.
Alta Autorità	15.656.939,11
Parlamento europeo (quota a carico della CECA)	1.822.611,01
Consigli (quota a carico della CECA)	1.880.998,22
Corte di giustizia (quota a carico della CECA)	449.531,82
	19.810.080,16
	19.810.080,16

- b) — di riportare sul periodo 1<sup>o</sup> luglio 1967—31 dicembre 1967 486.403,99 unità di conto di crediti non impiegati al termine dell'esercizio 1966/1967, stanziati nello stato di previsione delle spese amministrative dell'Alta Autorità,

<sup>(1)</sup> Spese pagate con i crediti dell'esercizio nonché con i crediti riportati dall'esercizio precedente, dedotte le entrate amministrative dell'esercizio.

- c) — di riportare sull'esercizio 1967 232.303,70 unità di conto di crediti non impiegati al termine dell'esercizio finanziario 1966, stanziati nel bilancio del Parlamento europeo,
- di riportare sull'esercizio 1967 304.477,96 unità di conto di crediti non impiegati al termine dell'esercizio finanziario 1966, stanziati nel bilancio dei Consigli,
- di riportare sull'esercizio 1967 25.898 unità di conto di crediti non impiegati al termine dell'esercizio finanziario 1966, stanziati nel bilancio della Corte di giustizia,
- d) — di annullare, per l'esercizio 1966/1967, sugli stanziamenti approvati per l'Alta Autorità, 2.067.419,63 unità di conto di crediti non impiegati al termine dell'esercizio,
- di annullare, per l'esercizio 1966, sugli stanziamenti approvati per il Parlamento europeo, 592.064,20 unità di conto di crediti non impiegati al termine dell'esercizio,
- di annullare, per l'esercizio 1966, sugli stanziamenti approvati per i Consigli, 175.799,66 unità di conto di crediti non impiegati al termine dell'esercizio.
- di annullare, per l'esercizio 1966, sugli stanziamenti approvati per la Corte di giustizia, 186.676,72 unità di conto di crediti non impiegati al termine dell'esercizio.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1970.

*Per il Consiglio*

*il Presidente*

W. ARENDT

---



